

stampato il 11/05/2012



**COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28.07.1994.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.1999, n. 22 del 28.02.2002, n. 35 del 19.03.2003, n. 20 del 14.03.2005, n. 159 del 22.12.2005, n. 14 del 28.03.2007, n. 16 del 27.03.2008, n. 92 dell'1.12.2008, n. 32 del 12.04.2010, n. 32 del 12.04.2010 e n. 33 del 26.04.2012

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Gestione del Servizio
- Art. 4 - Funzionario Responsabile

CAPO II° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
- Art. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 7 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 8 - Piano generale degli impianti - criteri
- Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 10 - Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 11 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati
- Art. 12 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

CAPO III° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 13 - Oggetto dell'imposta
- Art. 14 - Soggetto passivo dell'imposta
- Art. 15 - Soggetto attivo dell'imposta
- Art. 16 - Installazione degli impianti pubblicitari e adibiti ad affissioni dirette - procedure
- Art. 17 - Autorizzazioni
- Art. 18 - Rimborso di spese
- Art. 19 - Limitazioni e divieti
- Art. 20 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 21 - Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 22 - Anticipata rimozione
- Art. 23 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 24 - Casi di omessa dichiarazione
- Art. 25 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 26 - Determinazione e calcolo dell'imposta
- Art. 27 - Tariffe
- Art. 28 - Maggiorazioni di imposta
- Art. 29 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 30 - Pagamento dell'imposta
- Art. 31 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 32 - Riscossione coattiva dell'imposta

- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 33-bis -Compensazione
- Art. 34 - Esenzioni dall'imposta
- Art. 35 - Esclusioni dall'imposta

CAPO IV° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 36 - Istituzione e finalità del servizio
- Art. 37 - Soggetto passivo
- Art. 38 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 39 - Tariffe
- Art. 40 - Riduzioni del diritto
- Art.40-bis - Spazi riservati ed esenzione dal diritto
- Art. 41 - Pagamento del diritto - recupero di somme
- Art. 42 - Esenzioni dal diritto

CAPO V° - SANZIONI ED INTERESSI

- Art. 43 - Sanzioni tributarie
- Art. 44 - Interessi
- Art. 45 - Sanzioni amministrative
- Art. 45- bis - Oneri per la rimozione di manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

CAPO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 - Norma transitoria
- Art. 47 - Norme di rinvio
- Art. 48 - Pubblicità del regolamento
- Art. 49 - Entrata in vigore.

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (Art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di San Casciano in Val di Pesa ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla IV[^] classe.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito:
 - a) in forma diretta:
 - b) nelle forme associate previste negli artt. 24,25, 26 e 28 della L. 08.06.1990, n. 142, richiamate dall'art. 52, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446
 - c) mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui all'art 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Per il conferimento della concessione si osserveranno le norme previste dagli artt. n. 26-35 del decreto.
5. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE (Art. 11 D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II°

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicate e descritte nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 6

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nel Piano generale degli impianti pubblicitari

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 17.054 unità registrata al 31.10.2008, non deve essere inferiore a mq. 204 corrispondenti a mq. 12 per ogni mille abitanti”.

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Il "Piano" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio comunale.

2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 - D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e del traffico.

3. Il Piano Generale degli impianti predetto è approvato con successivo separato atto, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Sino all'approvazione del piano generale degli impianti, il rilascio delle nuove autorizzazioni è disposto in applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato "A" al presente regolamento, in conformità della tipologia e quantità ivi stabilite.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 9

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:

- a) per il 10 % delle medesime, alle affissioni dirette effettuate dai soggetti individuati dall'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- b) per il 10%, alle affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica (in esenzione dal diritto);
- c) per il residuo 80% alle affissioni di natura commerciale.

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. **(abrogato).**

ART. 10

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilite nel Piano generale degli impianti pubblicitari”

2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.

3. La distribuzione sul territorio di detti impianti sarà quella prevista nel Piano Generale.

4. Le modalità per la installazione sono quelle di cui all'art. 16 e seguenti del presente regolamento.

ART. 11

SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 13

OGGETTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 14

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. (abrogato)

ART. 15

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.

2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;

b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;

d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;

3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.

ART. 16**INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E ADIBITI AD AFFISSIONI DIRETTE- PROCEDURE**

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le seguenti modalità:

1) domanda in carta legale, indirizzata al Funzionario responsabile del Servizio competente, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato;

2) la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (disegni, fotografie, etc.) che il competente ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e comunque la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà, o di competenza comunale.

2. Il Funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento e rilascia l'autorizzazione nel rispetto del piano generale degli impianti, di cui all' art. 8 del presente regolamento.

3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in tre mesi.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso per il periodo che intercorre dal ricevimento della richiesta alla presentazione dei chiarimenti o integrazioni.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità e agli impianti pubblicitari.

7. Copia della autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa all'ufficio Tributi in caso di gestione diretta o al concessionario del servizio ai fini del controllo per la applicazione dei tributi relativi.

8. Per quanto non previsto nel presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio della autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

9. Lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% (cinquanta per cento) degli spazi privati destinati alle affissioni dirette.

10. Le installazioni pubblicitarie e quelle per affissioni dirette, escluse le insegne, non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a cinque anni; per gli spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei 180 giorni antecedenti la scadenza della autorizzazione in corso.

ART. 17**AUTORIZZAZIONI**

1. La effettuazione della pubblicità, che necessita la installazione o collocazione di appositi impianti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
- c) tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui ai commi precedenti che non richiedono installazione di appositi impianti (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, etc., effettuate a cura degli interessati).

3. La domanda deve essere comunque presentata in qualsiasi caso al Comune o al concessionario del servizio e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli del soggetto solidamente obbligato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, il contenuto del messaggio pubblicitario e l'esatto periodo di svolgimento.

Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 18 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 17 del presente regolamento dovrà essere allegata la ricevuta del versamento degli oneri, a carico del richiedente, a titolo di rimborso spese.

2. L'importo degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 19 LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 23 alle ore 8 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e deve essere in modo da non arrecare disturbo e nei limiti previsti dalla legge.

3. La pubblicità fonica, in base alle norme del Codice della Strada, non è consentita se effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, fatta eccezione per i messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco e per i candidati a cariche pubbliche durante la campagna elettorale, previa autorizzazione del Sindaco.

4. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura, di riposo e di strutture ricettive poste al di fuori dei centri abitati e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

5. È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.

6. È consentita la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità in relazione al servizio di rimozione dei rifiuti.

7. La pubblicità mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è parimenti consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, decoro o di opportunità.

8. La pubblicità di cui ai commi 6 e 7 può essere effettuata previa autorizzazione da richiedersi al Comando di Polizia Municipale. La richiesta deve contenere l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, del giorno, dell'orario e del luogo di diffusione.

ART. 20

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 21 del presente regolamento.

ART. 21

MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine stabilito nell'avviso stesso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato nei modi di legge.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal Comune o dal concessionario.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui all'art. 44 del presente regolamento.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta che delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo superiore del 10% (dieci per cento) di quello complessivamente dovuto.

ART. 22

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario che si può rendere necessaria per motivi di pubblico interesse ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 21 del presente regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 23

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente e del soggetto solidalmente obbligato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale), le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 24

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - effettuata con veicoli;
 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;
 la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
 - effettuata con palloni frenati e simili;
 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 25

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:

a)- pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;

- pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

b)- pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

c)- pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi.

- stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.

(Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93)

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

a) - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b)- pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto.

- pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;

- pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

- a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo
- b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

- a) pubblicità di cui al punto c) comma 1 del presente articolo
PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA,
- b) pubblicità di cui al punto a comma 2 del presente articolo, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART. 26

DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette

- a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità.
- b) polifacciali- l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 27

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del presente regolamento.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 28

MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicita'

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui all'art. 25 del presente regolamento (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata.

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio.

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità effettuata con:

insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.

affissioni dirette, anche per conto altrui, di

manifesti e simili su apposite strutture.

b) pubblicità effettuata con veicoli di cui al comma 1 dell'art. 25 del presente regolamento, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo

ART. 29

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 30

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

4. Il pagamento dell'imposta non è dovuto quando l'ammontare complessivo del tributo sia uguale od inferiore ad Euro 3,00 (tre/00).

ART. 31

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, ovvero il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di cui al comma 1. contiene l'indicazione del termine di 60 (sessanta) giorni entro cui il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme dovute.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3. devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui agli artt. 43 e 45, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni".

ART. 32

RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

(Art. 9, comma 5, D.Lgs. 507/93)

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602, ovvero mediante ricorso all'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile".
3. A decorrere dal 1° Luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00.= (trenta/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili

ART. 33

RIMBORSI

(Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Nessun rimborso è effettuato se l'ammontare del credito è uguale od inferiore ad Euro 3,00 (tre/00).
2. Il comune, o il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

ART. 33-bis

COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, entro i termini di versamento dell'imposta o del diritto, può detrarre dall'importo dovuto, senza applicazione di interessi, eventuali eccedenze di versamento relative a detti tributi, ovvero ad altri tributi locali non riscossi mediante ruolo (imposta comunale sugli immobili, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) inerenti al medesimo anno finanziario o ad annualità precedenti.
2. La facoltà di cui al comma 1. non può essere esercitata nel caso in cui sia già intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1. è tenuto a presentare al Comune, ovvero al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e/o del diritto, entro la data di scadenza del pagamento, apposita dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) annualità d'imposta;
- c) importo del tributo da versare, al lordo della compensazione;
- d) eccedenza/e di versamento che si intende portare in compensazione, distinta/e per anno d'imposta e per tributo;
- e) dichiarazione di non avere chiesto il rimborso della/e quota/e o delle quote versate in eccedenza e portata/e in compensazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3. si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,22.=, fatti salvi gli esiti dell'attività di accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui le somme a credito risultino maggiori dell'importo dell'obbligazione tributaria in scadenza, il contribuente ha facoltà di compensare il credito residuo all'atto di successivi pagamenti. In tal caso, ai fini del comma 2., rileva la data di prima applicazione della compensazione.

6. Nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione dei tributi disciplinati dal presente regolamento sia affidato in concessione, il Comune corrisponde direttamente al Concessionario l'aggio a questi spettante in relazione alle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e/o diritto sulle pubbliche affissioni e non versate per effetto della compensazione.

ART. 34

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) la pubblicità delle proprie iniziative effettuata da enti morali e non aventi scopo di lucro che hanno finalità sociali e di pubblica utilità.

m) la pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in capitali senza scopo di lucro, in impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 35

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

CAPO IV°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36

ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 37

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 38

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
14. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge penali, civili e fiscali, vigenti in materia.

ART. 39

TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite in prima applicazione con delibera n. 20 del 17.01.1994 della Giunta Comunale, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 38, 40 e 42 del presente regolamento.
2. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 40 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

2. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 40-bis”.

ART. 40 – bis SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO

Il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti è riservata ai soggetti di cui all'art. 40. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti interessati. Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 41 PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio direttamente o a mezzo versamento su apposito c/c postale in base alle esigenze organizzative del servizio. Il versamento del diritto non è dovuto se l'ammontare complessivo del tributo è uguale od inferiore ad Euro 3,00 (tre/00).

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 32 del presente regolamento.

ART. 42 ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, ivi comprese quelle relative a iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, turistico, educativo, economico e similari purchè tali iniziative siano poste in essere direttamente dal Comune ed i manifesti siano esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) i manifesti di enti morali e non aventi scopi di lucro con finalità sociali e di pubblica utilità per la pubblicità delle proprie iniziative.

CAPO V° SANZIONI ED INTERESSI

ART. 43 SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da Euro 51,65 ad Euro 258,22
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un **terzo** se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

ART. 44 INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigente, maggiorato di n. 3 (tre) punti percentuali. Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili".
2. Gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

3 (abrogato)

ART. 45 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 43 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta

accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta o, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

6. (abrogato)

ART. 45-BIS

ONERI PER LA RIMOZIONE DI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

(art. 20.1 D.lgs. 507/1993)

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

CAPO VI° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46

NORMA TRANSITORIA

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 comma 2. del decreto, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c/c postale.

ART. 47

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 48

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 49

MODIFICHE AL REGOLAMENTO - EFFETTI.

1. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in materia di immediata eseguibilità ed esecutività degli atti deliberativi, le modificazioni al presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

ALLEGATO A) al regolamento (ABROGATO)